



Regolamento di funzionamento del

Centro transfrontaliero sul turismo e l'economia di montagna (CT-TEM)

Emanato con Decreto Rettorale n. 68, prot. n. 8305/l/03 del 29 settembre 2017

1. Istituzione

- 1) È istituito il “Centro transfrontaliero sul turismo e l'economia di montagna” (CT-TEM), ai sensi dell'art. 9, comma 5, dello Statuto di Ateneo, di seguito indicato brevemente “Centro”.
- 2) Il Centro è un'unità organizzativa dell'Ateneo e, ai sensi dell'art. 13, del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, è costituito in “Centro di responsabilità”.
- 3) Il funzionamento del Centro è disciplinato dal presente Regolamento e dalla vigente disciplina di Ateneo applicabile ai Centri di responsabilità.
- 4) Il Centro ha sede presso l'Università della Valle d'Aosta.

2. Finalità

- 1) Il Centro promuove e realizza attività di:
 - a) studio e ricerca;
 - b) formazione, universitaria e continua;
 - c) divulgazione scientifico/culturale.
- 2) Le attività di cui al comma 1 sono incentrate sui temi del turismo e dell'economia di montagna e sono finalizzate a favorire lo sviluppo dei territori transfrontalieri, anche mediante la promozione e la costituzione di reti di collaborazione tra il Centro e i principali soggetti istituzionali, economici, sociali e culturali presenti nei territori interessati, nonché con altri atenei e centri di ricerca italiani e stranieri.

3. Organi

- 1) Sono organi del Centro:



- a) Il Comitato direttivo;
 - b) Il Comitato scientifico;
 - c) Il Direttore.
- 2) Il Comitato direttivo è composto da tre membri designati dal Rettore e nominati dal Consiglio dell'Università.
- 3) Il Comitato scientifico è composto:
- a) dal Direttore del Centro;
 - b) da tre docenti di ruolo dell'Università della Valle d'Aosta, nominati dal Consiglio dell'Università su proposta del Senato accademico;
 - c) da tre docenti di ruolo dell'Université Savoie Mont Blanc, nominati dai competenti organi dell'Ateneo francese;
- 4) Il Direttore è un Professore di ruolo dell'Università, in regime di tempo pieno, nominato dal Rettore tra i componenti del Comitato direttivo.
- 5) I componenti degli organi del Centro restano in carica per tre anni e possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.

4. Comitato direttivo

- 1) Il Comitato direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Centro. A tal fine il Comitato approva, nel rispetto del ciclo della programmazione di Ateneo, il Piano triennale delle attività del Centro e il relativo aggiornamento annuale.
- 2) Il Comitato direttivo si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno. Le riunioni possono essere svolte anche in modalità telematica.
- 3) Le decisioni assunte dal Comitato direttivo sono riportate in appositi verbali.
- 4) I competenti uffici della Direzione generale assicurano il supporto tecnico necessario al funzionamento del Comitato direttivo.

5. Comitato Scientifico

- 1) Il Comitato scientifico formula proposte al Comitato direttivo finalizzate all'approvazione del Piano triennale delle attività del Centro.

- 2) Il Comitato scientifico si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno e ogniqualvolta il Direttore lo ritenga opportuno. Le riunioni possono essere svolte anche in modalità telematica.
- 3) Le decisioni assunte dal Comitato direttivo sono riportate in appositi verbali.
- 4) Alle riunioni del comitato scientifico possono partecipare, senza diritto di voto i docenti e gli esperti esterni che collaborano con il Centro.
- 5) I competenti uffici della Direzione generale assicurano il supporto tecnico necessario al funzionamento del Comitato scientifico.

6. Direttore

- 1) Il Direttore del Centro:
 - a) rappresenta il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell'Università e con le istituzioni esterne;
 - b) convoca e presiede il Comitato direttivo e il Comitato scientifico e dà attuazione alle relative deliberazioni;
 - c) approva, nel rispetto del Piano triennale delle attività, la realizzazione delle singole iniziative;
 - d) autorizza le spese relative alla normale attività del Centro;
 - e) propone al Consiglio dell'Università la stipula di accordi e convenzioni comportanti oneri a carico dell'Ateneo;
 - f) individua i docenti, gli esperti e i collaboratori necessari allo svolgimento delle attività del Centro, nel rispetto della disciplina di Ateneo vigente in materia;
 - g) predispone annualmente una relazione sulle attività del Centro e sui risultati raggiunti e la trasmette al Consiglio dell'Università e al Senato accademico.

7. Risorse finanziarie

- 1) Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro dispone di appositi finanziamenti stabiliti dal Consiglio dell'Università, di norma, all'atto di approvazione del budget economico annuale.
- 2) Ulteriori risorse finanziarie possono essere reperibili:
 - a) dalle attività di cui all'art. 2, comma 1, svolte in "in conto terzi";

b) dalla partecipazione a specifici programmi di finanziamento dell'Unione europea e di altri soggetti pubblici o privati.

8. Disposizioni finali e di rinvio

- 1) Per quanto non disciplinato ai precedenti articoli, si intendono interamente applicabili le vigenti disposizioni normative di Ateneo.
- 2) Ricorrendone le condizioni di necessità e/o di opportunità, la disattivazione del Centro è disposta dal Consiglio dell'Università, ferma restando la conclusione delle attività in essere.
- 3) In fase di prima applicazione, il Centro cura la realizzazione del progetto Alcotra Italia-Francia denominato "Feast" e approvato con delibera del Consiglio dell'Università n. 96 del 21 dicembre 2015.